

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
TINEXTA S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
27 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet di Tinexta S.p.A. (la "**Società**") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *e-market SDIR-Storage*, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "**TUF**") e dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché dell'allegato 3A, schema 3, al predetto Regolamento Emittenti una relazione sulla proposta concernente la modifica dello Statuto sociale al fine di consentire alla Società di avvalersi del meccanismo del voto c.d. "maggiorato" che sarà sottoposta all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, in Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30, in unica convocazione.

Parte straordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie relative al c.d. voto maggiorato

Premessa

L'art. 127-*quinquies* del TUF ha introdotto la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "*fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione*" in un apposito elenco tenuto dalla Società.

La modifica legislativa ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle stesse ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, rafforzandone il ruolo nella *governance* attraverso la maggiorazione del diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto, consentendo di deviare dal principio *one share - one vote*, permette alle società quotate di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l'azionariato dell'emittente quotata), i quali, in virtù del beneficio a essi riconosciuto, vedono rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della società.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione del voto maggiorato, incentivando - tramite l'attribuzione di un "premio" - l'investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale di Tinexta, risponda all'interesse della Società, in quanto ne rafforzerà la stabilità dell'azionariato, favorendo così l'incremento durevole del valore delle azioni.

Inoltre, la stabilità dell'azionariato rappresenta un fattore strategico per il successo dei progetti di crescita, organica e per linee esterne, della Società, trattandosi di progetti che – per le caratteristiche del *business* del Gruppo – sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e che richiedono pertanto il supporto di azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate al predetto orizzonte temporale.

L'adozione di tale istituto, infine, contribuirà a contrastare fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori finanziari.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-*quinquies* del TUF demanda alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi).

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge, ritenendolo sufficiente per configurare un'adequata stabilità del possesso azionario.

Analogamente, per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-*quinquies* del TUF di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, ritenendo idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti "stabili" e non ravvisando motivi per ridurre gli effetti positivi della stabile detenzione delle azioni da parte di uno stesso azionista.

Elenco speciale: iscrizione e rinuncia

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF la legittimazione al beneficio del voto maggiorato richiede l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco (l'"**Elenco Speciale**"), il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Tale Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci; pertanto, allo stesso si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte degli azionisti di cui all'art. 2422 del Codice Civile.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire presso la sede della Società detto Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne

le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone altresì di precisare nello Statuto sociale che:

- i. il titolare delle azioni – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – (il “**Titolare**”) che intende iscriversi nell'Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società. In particolare, tale regolamento preciserà che l'istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà (i) indicare il numero delle azioni per le quali si richiede l'iscrizione (anche limitata a soltanto una parte delle azioni); (ii) essere accompagnata dalla comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni; (iii) qualora il richiedente non sia una persona fisica, indicare se sia sottoposto al controllo, diretto o indiretto, di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF;
- ii. la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale medesimo (cfr. vii);
- iii. successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti;
- iv. dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale decorre il proposto periodo di maturazione di 24 mesi durante il quale le azioni iscritte dovranno appartenere continuativamente al Titolare iscritto per consentirgli di conseguire, automaticamente alla scadenza, il beneficio della maggiorazione;
- v. colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell'Elenco Speciale, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte del soggetto che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto;
- vi. la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che in caso di rinuncia, nei seguenti casi: (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- vii. l'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).

Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento

Il Consiglio di Amministrazione propone di specificare nello Statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la “*azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto*” prevista dall'art. 127-*quinquies* del TUF debba essere intesa nel senso che il diritto di voto in relazione a una determinata azione sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di uno dei seguenti diritti reali legittimanti:

- a) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto;
- b) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto;
- c) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal terzo comma del sopra richiamato art. 127-*quinquies* del TUF, la proposta di modifica dello Statuto sociale individua le fattispecie che comportano il venir meno della

maggiorazione di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:

- la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell'Elenco Speciale risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto;
- la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF pro-tempore vigente.

Sempre in linea con le previsioni normative applicabili, si propone di specificare nello Statuto sociale che la perdita della legittimazione al voto maggiorato (o la cancellazione dall'Elenco Speciale) non abbiano luogo:

- (i) in caso di successione per causa di morte a favore degli aventi causa;
- (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari;
- (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- (iv) la costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare.

Nel caso di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito od oneroso con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione. Ciò pare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti "fedeli". Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 4 del TUF, si propone che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Più precisamente, in relazione alle predette ipotesi le nuove azioni assegnate in concambio acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in cambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso, e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Computo dei *quorum* assembleari

Con riferimento agli effetti della maggiorazione di voto, la proposta di modifica statutaria si allinea alla soluzione

proposta dalla legge nel senso che la maggiorazione di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Alla data della presente Relazione la Società è controllata di diritto ai sensi dell'articolo 93 del TUF da Tecno Holding S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 55,75% del capitale sociale della Società ma che non esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare lo statuto sociale al fine di prevedere che sia attribuito un diritto di voto doppio per ciascuna azione che sia appartenuta allo stesso soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, decorrente dall'iscrizione nell'apposito Elenco Speciale che sarà istituito dalla Società.

Nell'ipotesi in cui Tecno Holding S.p.A. dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dalla stessa detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione Tecno Holding S.p.A. potrebbe esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 71,59%.

Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2021. La decisione è stata presa all'unanimità ritenendo che la stessa fosse in linea con l'interesse sociale, essendo interesse della Società premiare la fedeltà degli azionisti e gli investimenti di medio-lungo periodo. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente Relazione.

Modifica dell'articolo 5 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra attenzione sarà necessario modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale come da prospetto allegato alla presente Relazione *sub A*.

Si precisa che, in conformità all'art. 127-*quinquies*, comma 6, del TUF, le modifiche statutarie proposte all'odierna Assemblea in sede straordinaria non comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A. riunita in sede straordinaria,

- esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;

- condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

- di modificare l'art. 5 dello statuto come riportato nella presente Relazione sub A;*
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche*

regolamentare applicabile e dell'art. 5 dello statuto e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse e di provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

Roma, 6 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Allegato A)

Proposte di modifica all'articolo 5

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">ARTICOLO 5 (CAPITALE, AZIONI)</p>	<p align="center">ARTICOLO 5 (CAPITALE, AZIONI)</p>
<p>Il capitale sociale è di Euro 47.207.120 (quarantasettemilioniduecentosettemilacentoveventi) diviso in n. 47.207.120 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 47.207.120 (quarantasettemilioniduecentosettemilacentoveventi) diviso in n. 47.207.120 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>
	<p>Le azioni sono solo nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.</p> <p>In deroga a quanto previsto al precedente comma, ai sensi dell'art. 127-<i>quinquies</i> del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda</p>

proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco Speciale") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi il titolare delle azioni – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – (il "Titolare") che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:

(a) il Titolare che intende iscriversi nell'Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;

(b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, ossia entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *record date*);

(c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo - e per esso da consiglieri all'uopo delegati - anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.

La maggiorazione del diritto di voto sarà automaticamente efficace al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

Senza pregiudizio di quanto di seguito previsto, la cessione delle azioni a titolo

oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell'Elenco Speciale risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF pro-tempore vigente comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto.

Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell'Elenco Speciale, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte del Titolare che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

In aggiunta a quanto sopra, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

(a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).

Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano

beneficiari; (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (iv) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare. Nel caso di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione di voto sia già maturata ovvero sia in via di maturazione (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi sub (i), (ii) e (iii), le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.